

bastimento perchè ne siano informati gli interessati con invito a presentarsi o farsi rappresentare presso l'autorità marittima depositaria della successione.

615. Le notizie dei decessi, di cui nell'articolo precedente, saranno rese di pubblica ragione dal Sindaco mediante avviso affisso alla porta della casa comunale.

616. Quando si saranno conosciuti gli interessati nella successione, se il defunto era un passeggiere nazionale, gli effetti ed i valori depositati saranno messi a disposizione del pretore del luogo dell'ultimo suo domicilio, perchè provveda alla consegna della successione a favore degli interessati in conformità della legge, o secondo le disposizioni del testamento, se esiste.

Se poi il defunto apparteneva alla gente di mare, la consegna della successione sarà fatta agli eredi od aventi diritto dalla autorità marittima che ne è consegnataria nei modi indicati negli articoli seguenti.

617. Le persone, che si presentano agli uffizi di porto per domandare le successioni di cui nei precedenti articoli, come aventi diritto alle successioni medesime, devono giustifi-

care la loro qualità successoria, se cioè legittima o testamentaria, ai sensi di legge.

618. Gli aventi diritto che ritirano la successione dall'autorità marittima, devono darne quitanza in presenza di due testimoni.

Tale quitanza si conserva in archivio assieme a tutti gli altri atti della successione.

619. Se non sia ben giustificata la qualità successoria, o venga la medesima impugnata, o se insorgano controversie fra gli interessati circa la spettanza o la divisione della successione, o altra contestazione qualunque, l'uffizio di porto invierà le parti innanzi all'autorità giudiziaria competente perchè vi provveda a termini di legge.

In questo caso la successione controversa sarà posta a disposizione della suddetta autorità.

620. Dopo trascorso un anno dalla data dell'avviso, che il Sindaco deve pubblicare in conformità dell'art. 615 del presente regolamento, se non compariscono gli interessati, l'autorità marittima competente, quando il valore della successione oltrepassi le lire 200, procederà alla vendita a pubblici incanti degli effetti d'uso e degli